



# **PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

## **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**



Il presente documento è stato elaborato da:



***Progetto servizi srl – Via Padre Turollo 21 25030 Coccaglio (Bs) 030.7704841  
Arch. Andrea Falsina – Ivan Gualdi***

Ne hanno curato la stesura:

***Progetto servizi srl – Via Padre Turollo 21 25030 Coccaglio (Bs) 030.7704841  
Arch. Andrea Falsina – Ivan Gualdi***

I tecnici competenti

***Arch. Andrea Falsina – Ivan Gualdi***



## INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI: .....	5
Art. 1 - Finalità della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale e delle relative Norme Tecniche di Attuazione.....	5
Art 2 - Validità delle N.T.A. ....	5
Art. 3 - Forme di inquinamento acustico .....	5
Art 4 - Esclusioni .....	5
Art. 5 - Definizioni tecniche.....	6
Art. 6 - Misurazioni e controlli.....	6
CAPO II DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI .....	7
Art.7 - Classificazione del territorio in zone appartenenti a classi acustiche .....	7
Art 8 - Valori limite assoluti di immissione.....	7
Art. 9 - Valori limite di emissione .....	8
Art. 10 - Valori limiti di attenzione.....	8
Art. 11 -Valori limite di qualità .....	8
Art. 12 - Limite differenziale .....	9
Art. 13 - Limiti acustici delle fasce di pertinenza delle linee ferroviarie .....	9
CAPO III - DEFINIZIONI DELLE ZONE TERRITORIALI E DELLE LORO CARATTERISTICHE	11
Art. 14- Definizione delle zone territoriali di Classe I.....	11
Art 15 - Definizione delle zone territoriali di Classe II.....	11
Art. 16 - Definizione delle zone territoriali di Classe III .....	11
Art. 17 - Definizione delle zone territoriali di Classe IV .....	12
Art. 18 - Definizione delle zone territoriali di Classe V .....	12
Art. 19 - Definizione delle zone territoriali di Classe VI.....	12
Art. 20 - Classificazione delle strade e delle relative fasce di pertinenza .....	13
Art. 21 - Classificazione delle ferrovie e delle relative fasce di pertinenza .....	13
CAPO IV PIANO COMUNALE. DI RISANAMENTO .....	13
Art. 22 - Redazione del piano di risanamento acustico.....	14
Art. 23 - Contenuto dei piani di risanamento acustico.....	14
Art. 24 - Approvazione ed attuazione del piano di risanamento acustico .....	14
CAPO V - INSEDIAMENTI INDUSTRIALI .....	15
Art. 25 - Norme generali .....	16
Art. 26 - Impianti a ciclo produttivo continuo.....	16
Art. 27 - Piani di risanamento acustico delle imprese .....	16
Art. 28 Modalità di presentazione dei piani di risanamento.....	16
Art. 29 Tempi per la realizzazione dei piani di risanamento.....	17
CAPO VI – PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO .....	18
Art. 30 Valutazione di impatto acustico .....	18
Art. 31- Nulla osta inizio attività degli insediamenti produttivi e commerciali.....	19



Art. 32 - Abitabilità degli edifici.....	19
Art. 33 - Concessioni edilizie nella fasce di pertinenza ferroviarie .....	20
Art. 34 - Pianificazione urbanistica .....	20
CAPO VII MISURE GENERALI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO .....	22
Art. 35 - Limiti di accettabilità .....	22
Art. 36 - Rumore prodotto da traffico veicolare .....	22
Art. 37 - Rumore prodotto da attività svolte all'aperto .....	23
Art. 38 - Rumore prodotto all'esterno di attività svolte in ambienti chiusi.....	23
Art. 39 - Rumore derivante da attività domestiche e da abitazioni private con effetti sull'interno e sull'esterno delle stesse .....	23
Art. 40 - Luoghi di intrattenimento danzante e pubblici esercizi dotati di impianti elettroacustici per la diffusione musicale .....	24
Art. 41 - Campane .....	24
CAPO VIII— AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE .....	26
Art. 42 - Definizione attività temporanee .....	26
Art. 43 - Attività soggette .....	26
Art. 44 - Limiti acustici, orari e deroghe eventualmente concedibili alle attività temporanee....	27
Art. 45 - Autorizzazione in deroga - Richiesta .....	28
Art. 46 - Autorizzazione - Rilascio .....	28
CAPO IX – SANZIONI .....	29
Art. 47 - Ordinanze contingibili e urgenti .....	29
Art. 48 - Superamento dei limiti di immissione, di emissione e del limite differenziale .....	29
Art. 49 - Schiamazzi e rumori molesti.....	29
Art. 50 - Esercizio di attività temporanee senza comunicazione, autorizzazione o al di fuori degli orari autorizzati .....	29
Art. 51 - Impianti elettroacustici di discoteche .....	29
CAPO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	30
Art. 52 - Procedimenti e attività in corso.....	30
Art. 53 - Entrata in vigore.....	30
Art. 54 - Aggiornamento delle N.T.A.....	30
ALLEGATI .....	30



## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI:**

### **Art. 1 - Finalità della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale e delle relative Norme Tecniche di Attuazione**

- In adempimento all'articolo 6, comma 1, lettera e, e comma 2, della legge 447/95 e dell'articolo 2 della L.R. 13/01 il Comune di Coccaglio si dota delle presenti Norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale (di seguito definite come N.T.A), aventi le seguenti finalità:

- stabilire le modalità di attuazione, per quanto di competenza del Comune, della Zonizzazione Acustica del territorio Comunale, redatta ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991, dell'articolo 6 della Legge 26 Ottobre 1997 n° 447 e dell'art. 2 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n° 13 secondo i disposti tecnici del documento «Linee guida per la Zonizzazione Acustica del territorio comunale», pubblicato con Delibera della Giunta Regionale 12 Luglio 2002 n° 7/9776, al fine di garantire la tutela della cittadinanza dai fenomeni di inquinamento acustici. La zonizzazione acustica stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

- applicare in modo ottimale la Zonizzazione acustica del territorio comunale, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, disciplinando l'esercizio delle sorgenti fisse che producono tali alterazioni, delle attività rumorose temporanee, al fine di contenere la rumorosità entro i limiti di accettabilità stabiliti.

- dare corso all'attuazione, per quanto di competenza del Comune, alla disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico derivante dalle sorgenti mobili, dalle sorgenti fisse e dalle attività temporanee.

Sono abolite, a far tempo dalla data di entrata in vigore delle presenti N.T.A., tutte le norme in materia di inquinamento acustico predisposte anteriormente dall'Amministrazione Comunale.

### **Art 2 - Validità delle N.T.A.**

1. L'osservanza delle norme riportate nelle presenti N.T.A. è obbligatoria per tutti coloro che si trovano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Coccaglio. Il Responsabile del Servizio provvede a vigilare in materia di tutela dall'inquinamento acustico mediante gli uffici comunali preposti e mediante l'unità operativa dell'A.R.P.A. competente per il territorio.

### **Art. 3 - Forme di inquinamento acustico**

1. Per i fini di cui alle presenti norme, l'inquinamento acustico è considerato nelle seguenti forme:

a) inquinamento acustico esterno, che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che viene prodotto da attività svolte all'aperto;

b) inquinamento acustico interno, che è prodotto all'interno di ambienti chiusi.

### **Art 4 - Esclusioni**

1. Sono escluse, qualora siano presenti nel territorio comunale, le aree e le attività aeroportuali, da assoggettarsi a specifica e distinta disciplina.



**Art. 5 - Definizioni tecniche**

1. Le definizioni tecniche per l'attuazione delle presenti N.T.A. sono indicate nell'allegato A e riproducono quelle stabilite dalla legge 26 Ottobre 1995, dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998.

2. Alle stesse viene fatto riferimento per l'interpretazione delle rilevazioni fonometriche, delle presenti N.T.A. di attuazione, delle valutazioni di impatto acustico presentate al Comune, nell'ambito dei procedimenti amministrativi e dei provvedimenti dallo stesso emessi.

**Art. 6 - Misurazioni e controlli**

1. Nell'allegato B delle presenti N.T.A. sono definite in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998:

- a) la strumentazione per il rilevamento del rumore e le disposizioni che ne regolano l'impiego.
- b) le modalità per la misurazione del rumore.
- c) la presentazione dei risultati dei rilevamenti mediante la loro trascrizione in rapporto.

2. Le attività di controllo e di rilevazione dei limiti acustici stabiliti dalla suddivisione in classi acustiche del territorio sono di competenza del Comune, che le effettua richiedendo l'intervento, a titolo di supporto tecnico, del personale tecnico dell'ARPA, nell'osservanza di quanto stabilito nell'allegato di cui al precedente comma. E' facoltà del Comune avvalersi, nelle operazioni di controllo e di rilevazione, del supporto tecnico di tecnici qualificati e competenti in acustica ambientale, riconosciuti ai sensi dell'articolo 6 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447. Nelle operazioni di controllo tali tecnici qualificati sono supportati da personale incaricato della vigilanza dipendente del Comune di Coccaglio.



## **CAPO II DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI**

### **Art.7 - Classificazione del territorio in zone appartenenti a classi acustiche**

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale n°..... del....., sentiti i pareri degli organi tecnici del Comune, dell'A.R.P.A. competente per il territorio e dei comuni limitrofi, viene approvata la Zonizzazione acustica del territorio comunale, con suddivisione del territorio in sei classi acustiche (denominate I<sup>a</sup> II<sup>a</sup> III<sup>a</sup> IV<sup>a</sup> V<sup>a</sup> VI<sup>a</sup> VII<sup>a</sup>), secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, dalla Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e dalla Legge Regionale 10 agosto 2001 n° 13.

2. L'approvazione, con conseguente piena operatività, della zonizzazione acustica è effettuata dal Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze attribuite allo stesso dal D.Lgs. 267/2000.

3. La delimitazione delle zone avviene basandosi:

- sulla destinazione urbanistiche del territorio stabilite dal Piano Regolatore Generale del comune;
- sulle caratteristiche generali della rete stradale e ferroviaria;
- sulla densità abitativa delle zone del territorio comunale;
- sulla densità di attività industriali, artigianali e commerciali nei vari comparti territoriali;
- sulla presenza di zone vincolate, protette, di particolare rilevanza ambientale e comunque da sottoporre a particolare tutela dal punto di vista dell'inquinamento acustico.

4. I valori massimi di immissione e di emissione dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio comunale, sono stabiliti dagli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A., e corrispondono alle tabelle Ce B allegate al D.P.C.M. 14 novembre 1997.

5. Con provvedimento di approvazione del piano di classificazione territoriale vengono adottati, per ciascuna zona, i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, stabiliti dall'articolo 8, 9, 10, 11 delle presenti N.T.A..

6. La Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale di cui al secondo comma del presente articolo, è soggetta a variazioni, da effettuarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale, quando per effetto di nuovi insediamenti o di modifiche di quelli esistenti, le caratteristiche di una o di più zone risultino modificate in misura tale da rendere necessaria l'attribuzione alle stesse di classificazioni diverse, nell'ambito delle classi stabilite dal capo III delle presenti N.T.A..

Vengono adottate varianti alla zonizzazione acustica anche nei casi di cui all'articolo 34 comma 2 delle presenti N.T.A..

L'approvazione delle varianti alla zonizzazione acustica e delle presenti N.T.A. di attuazione della stessa seguono il procedimento amministrativo indicato dal documento «Criteri di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale» approvato con Delibera della Giunta Regionale 12 luglio 2002 n° 7/9776.

### **Art 8 - Valori limite assoluti di immissione**

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di immissione, massimi in assoluto ammissibili, relativi ai periodi diurno e notturno:

Tabella 1: Valori limite di immissione



Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.0-06.00)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

#### Art. 9 - Valori limite di emissione

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di emissione, diurni e notturni, massimi in assoluto ammissibili:

Tabella 2: Valori limite di emissione

Valori limite assoluti di emissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.0-06.00)
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

#### Art. 10 - Valori limiti di attenzione

1. I valori di attenzione, finalizzati all'adozione dei piani di risanamento acustico, sono quelli definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

2. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al precedente decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al precedente decreto. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

3. I limiti di attenzione non si applicano nelle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali.

#### Art. 11 - Valori limite di qualità

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di qualità, diurni e notturni, massimi in assoluto ammissibili:



**Tabella 3: Valori limite di qualità**

Valori di qualità - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.0-06.00)
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

**Art. 12 - Limite differenziale**

1. Per tutte le classi di cui all'articolo 7, ad eccezione della classe VI, oltre ai limiti di zona massimi in assoluto ammissibili, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e il livello equivalente del rumore residuo (criterio differenziale):

- 5 dB(A) durante il periodo diurno (dalle ore 6.00 alle ore 22.00)
- 3 dB(A) durante il periodo notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00)

2. La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico. Le misure vengono effettuate secondo le indicazioni tecniche di cui all'allegato 8 delle presenti N.T.A..

3. Fatto salvo quanto riportato al comma i del presente articolo e dall'allegato B delle presenti N.T.A., il criterio del limite differenziale non si applica:

- nei casi previsti dall'articolo 26 delle presenti N.T.A.;
- alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;

4. Le disposizioni relative al limite differenziale non si applicano inoltre nei seguenti casi, in quanto

ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

**Art. 13 - Limiti acustici delle fasce di pertinenza delle linee ferroviarie**

1. Per le fasce di pertinenza della linea ferroviaria Bergamo-Brescia, così come definite dall'articolo

21 delle N.T.A, si applicano i limiti acustici riportati nella seguente tabella:

**Tabella 4: Limiti acustici delle fasce di pertinenza della ferrovia**

FASCIA	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
A	70 dB(A)	60 dB(A)
B	65 dB(A)	55 dB(A)

La verifica dei limiti acustici delle fasce di pertinenza della linea ferroviaria viene effettuata in accordo con l'allegato C al D.M. 16 marzo 1998.



2. I limiti acustici di cui al comma 1 del presente articolo si applicano esclusivamente al contributo derivante dal rumore dell'infrastruttura ferroviaria.

3. Devono inoltre essere rispettati i seguenti valori limite di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura, all'interno della fascia di pertinenza di cui al comma 1:

- 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno.



## CAPO III - DEFINIZIONI DELLE ZONE TERRITORIALI E DELLE LORO CARATTERISTICHE

### Art. 14- Definizione delle zone territoriali di Classe I

1. Le aree del territorio comunale di Coccaglio classificate in classe I vengono denominate «Aree particolarmente protette», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A.:

- Limite di immissione diurno 50 dB(A)
- Limite di immissione notturno 40 dB(A)
- Limite di emissione diurno 45 dB(A)
- Limite di emissione notturno 35 dB(A)

All'interno delle zone di classe I vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 delle presenti N.T.A..

2. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base ed essenziale per la loro utilizzazione, quali:

- Le scuole di qualsiasi ordine e grado, qualora non rientrino all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali;
- I parchi urbani;
- Le zone di valenza naturalistica, in cui è presente uno stato di quiete consolidato.
- I luoghi di culto (chiese, cappelle, santuari etc.), qualora non siano posizionate in fregio a strade di grande traffico, oppure presso zone con presenza di numerosi esercizi pubblici.

### Art 15 - Definizione delle zone territoriali di Classe II

1. Le aree del territorio comunale di Coccaglio classificate in classe II vengono denominate «Aree destinate ad uso prevalentemente residenziali», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A.:

- Limite di immissione diurno 55 dB(A)
- Limite di immissione notturno 45 dB(A)
- Limite di emissione diurno 50 dB(A)
- Limite di emissione notturno 40 dB(A)

All'interno delle zone di classe II vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 delle presenti N.T.A..

2. Rientrano in questa classe:

- le strade comunali di quartiere e destinate a collegare tra loro i quartieri;
- le strade comunali che permettono l'accesso alle vie di grande comunicazione, ad eccezione di tratti immediatamente adiacenti a queste ultime in quanto facenti parte di zone filari;
- le aree classificate dal P.R.G. come destinate alla residenza, qualora presentino scarsità di insediamenti commerciali e assenza di insediamenti industriali;

Aree non edificate per le quali non si riscontrano livelli di rumore particolarmente intensi ed elevati e per le quali si ritiene opportuno mantenere un clima acustico di quiete.

### Art. 16 - Definizione delle zone territoriali di Classe III

1. Le aree del territorio comunale di Coccaglio classificate in classe III vengono denominate «Aree di tipo misto», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A.:

- Limite di immissione diurno 60 dB(A)
- Limite di immissione notturno 50 dB(A)
- Limite di emissione diurno 55 dB(A)
- Limite di emissione notturno 45 dB(A)



All'interno delle zone di classe III vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 delle presenti N.T.A..

2. Rientrano in questa classe:

- le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento;
- le strade provinciali con traffico poco intenso e le loro eventuali fasce di rispetto;
- le aree con media densità di popolazione e con presenza di uffici e attività commerciali;
- le aree con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali;
- le aree alberghiere.

#### **Art. 17 - Definizione delle zone territoriali di Classe IV**

1. Le aree del territorio comunale di Coccaglio classificate in classe IV vengono denominate «Aree di intensa attività umana», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A.:

- Limite di immissione diurno 65 dB(A)
- Limite di immissione notturno 55 dB(A)
- Limite di emissione diurno 60 dB(A)
- Limite di emissione notturno 50 dB(A)

All'interno delle zone di classe IV vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 delle presenti N.T.A..

2. Rientrano in questa classe:

- le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare
- le strade situate in prossimità delle aree industriali etc.;
- le aree con alta densità di popolazione;
- le aree con elevata presenza di attività commerciali (ipermercati, supermercati, discount, magazzini all'ingrosso, centri commerciali);
- le aree con presenza di attività artigianali<sup>1</sup>
- le aree con presenza di attività industriali<sup>2</sup>
- le aree in prossimità delle strade di grande comunicazione;
- le aree all'interno della fascia di pertinenza ferroviaria "A".

#### **Art. 18 - Definizione delle zone territoriali di Classe V**

1. Le aree del territorio comunale di Coccaglio classificate in classe V vengono denominate «Aree prevalentemente industriali», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A.:

- Limite di immissione diurno 70 dB(A)
- Limite di immissione notturno 65 dB(A)
- Limite di emissione diurno 65 dB(A)
- Limite di emissione notturno 60 dB(A)

All'interno delle zone di classe V vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 delle presenti N.T.A..

#### **Art. 19 - Definizione delle zone territoriali di Classe VI**

1. Le aree del territorio comunale di Coccaglio classificate in classe VI vengono denominate «Aree esclusivamente industriali», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi dell'articolo 8 e 9 delle presenti N.T.A.:

- Limite di immissione diurno 70 dB(A)
- Limite di immissione notturno 70 dB(A)
- Limite di emissione diurno 65 dB(A)
- Limite di emissione notturno 65 dB(A)



2. All'interno delle zone di classe VI non vige il criterio del limite differenziale.

**Art. 20 - Classificazione delle strade e delle relative fasce di pertinenza**

1. In attesa dell'emanazione del decreto attuativo della legge 447/95 relativo alla classificazione acustica delle strade e delle relative fasce di pertinenza, si provvede secondo le indicazioni della D.G.R. 12 luglio 2002 n° 7/9776, e considerando il traffico reale, indipendentemente dalla classificazione della strada stessa.

2. Le strade di quartiere e di comunicazione tra i quartieri con basso flusso veicolare vengono classificate nella medesima classe in cui sono inserite.

3. Le strade con notevole presenza di traffico veicolare ricadenti interamente all'interno del territorio comunale, che interessano il territorio di più comuni, vengono classificate secondo quanto di seguito riportato:

- S.S. n° 573: Classe IV

- S.P. n° 17 Classe III

4. Ai lati delle strade caratterizzate da intenso traffico veicolare sono individuate fasce "cuscinetto", secondo le indicazioni del punto 2.1 della D.G.R. 9776/02.

Qualora un fabbricato ricada parzialmente all'interno della fascia cuscinetto, ne assume la medesima classificazione acustica qualora più del 50% della sua superficie ricada all'interno della fascia cuscinetto stessa; in caso contrario assume la classificazione della zona acustica immediatamente adiacente, all'interno della quale ricade l'altra parte dell'edificio.

5. Le pertinenze dell'edificio inserito a cavallo di un limite di zona tra fasce cuscinetto mantengono la classificazione indicata nella tavola di azionamento della classificazione acustica.

**Art. 21 - Classificazione delle ferrovie e delle relative fasce di pertinenza**

1. La linea ferroviaria Bergamo-Brescia, viene classificata in Classe IV, con applicazione dei relativi limiti.

2. A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato della linea ferroviaria vengono individuate, ai sensi del D.P.R. 18 novembre 1998 n° 459, le seguenti fasce di pertinenza ampie 250 metri e così suddivise:

- Fascia A: ampiezza 100 metri dalla mezzeria del binario

- Fascia B: ampiezza 150 metri dal limite esterno della Fascia A

3. All'interno delle fasce di cui al precedente comma 2 si applicano i limiti di cui all'articolo 13, esclusivamente per il contributo derivante dal transito dei convogli ferroviari.

4. Le immissioni ed emissioni sonore derivanti da sorgenti sonore diverse da quelle connesse con la linea ferroviaria all'interno delle fasce di pertinenza ferroviarie sono soggette ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio per le zone in questione.

---

1 Sono da intendersi come aree con presenza di attività artigianali e con presenza di piccole attività industriali, zone in cui gli insediamenti produttivi risultino essere in numero apprezzabile, e non inseriti in un contesto residenziale

2 Idem come alla nota 1

## **CAPO IV PIANO COMUNALE. DI RISANAMENTO**



#### **Art. 22 - Redazione del piano di risanamento acustico**

1. Il Comune di Coccaglio provvede a redigere e ad adottare piani di risanamento acustico del proprio territorio ai sensi dell'articolo 7 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, secondo i criteri e le procedure stabilite dalla Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della sopra citata legge.

2. I piani di risanamento acustico del territorio comunale vengono approvati obbligatoriamente nei seguenti casi:

a) superamento dei limiti di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, così come definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e riportati all'articolo 10 delle presenti norme tecniche di attuazione.

b) presenza nella zonizzazione acustica del territorio di zone adiacenti aventi limiti che si discostano per più di 5 dB(A): in tal caso il piano viene approvato contestualmente alla classificazione acustica del territorio comunale, ed è relativo solamente a quelle zone dove si verifica l'accostamento per più di cinque decibel.

3. Il piano di risanamento acustico nella sua redazione recepisce i contenuti del piano del traffico, dei vincoli territoriali esistenti e indicati comunque nel Piano Regolatore vigente, dei piani di risanamento acustico presentati dalle aziende ai sensi dell'articolo 27 delle presenti N.T.A., e dell'articolo 10 comma 5 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.

4. La redazione del piano di risanamento acustico viene affidata prioritariamente agli Uffici Comunali competenti, qualora presentino figure professionali in grado di redigere il piano stesso. Possono essere incaricati della redazione tecnici esterni con comprovata esperienza nel campo dell'acustica ambientale e riconosciuti come «tecnici competenti» ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.

#### **Art. 23 - Contenuto dei piani di risanamento acustico**

1. Il piano di risanamento acustico comunale, oltre che recepire obbligatoriamente i contenuti dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore previsti dalla Legge 447/95 e dell'articolo 22 comma 3, nonché quelli della legge regionale 13/2001, devono presentare necessariamente i seguenti contenuti:

- individuazione delle aree da risanare;
- individuazione delle sorgenti sonore causa dell'inquinamento acustico;
- risultati delle rilevazioni fonometriche di accertamento eseguite;
- la stima della popolazione soggetta ad esposizioni del rumore particolarmente elevate;
- i soggetti a cui compete l'opera di bonifica, conformemente al principio «chi inquina paga»;
- gli interventi tecnici e/o amministrativi che si intendono mettere in atto;
- la stima degli oneri finanziari necessari per mettere in atto il piano di risanamento;
- i tempi previsti per il risanamento ambientale;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela della salute pubblica.

2. L'amministrazione Comunale nella redazione del piano di risanamento acustico, recepisce anche le disposizioni di cui al D.M. 29 novembre 2000.

#### **Art. 24 - Approvazione ed attuazione del piano di risanamento acustico**

1. Il progetto del piano di risanamento acustico viene adottato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione entro 30 mesi a far data dall'emanazione della D.G.R. 9776/2002.

2. Il piano di risanamento acustico viene inviato alla Provincia e alla Regione per gli adempimenti di competenza stabiliti dall'articolo 11 della L.R. 13/01. Può essere chiesto il parere all'ARPA competente per il territorio a titolo di consulenza: il parere di questo ente tuttavia non è ne obbligatorio ne vincolante.

3. Il Comune provvede ad - avvertire i soggetti coinvolti nel piano di risanamento acustico, dell'avvenuta pubblicazione, invitandoli ad esprimere le osservazioni di competenza.



4. Il piano viene approvato con deliberazione del Consiglio Comunale e diventa esecutivo dalla data dell'esecutività di approvazione della Deliberazione di Consiglio Comunale.



#### **Art. 25 - Norme generali**

1. Fatte salve le disposizioni del T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934 n° 1265 relativamente alle industrie insalubri, al fine di prevenire episodi di inquinamento acustico, e compatibilmente con le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, non sono ammessi nuovi insediamenti produttivi con un numero di addetti superiore a 3 nelle aree classificate in classe I e II, qualora questi presentino sorgenti sonore in ambiente esterno (come ad esempio compressori, impianti di aspirazione, impianti di depurazione delle acque con turbine e/o soffianti, impianti refrigeranti etc.), oppure un ciclo tecnologico i cui impianti provochino emissioni sonore che possano superare i limiti legislativi.

2. Per quanto riguarda gli insediamenti industriali e artigianali tuttora esistenti all'interno delle classi I, II e III, essi possono avvalersi in via prioritaria delle norme relative alla delocalizzazione degli impianti industriali; il Comune inoltre favorisce e promuove la delocalizzazione di insediamenti produttivi verso zone più idonee sia dal punto di vista acustico che urbanistico.

#### **Art. 26 - Impianti a ciclo produttivo continuo**

1. Gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, che operano nelle zone non esclusivamente industriali,

classi dalla prima alla quinta di cui al capo III delle presenti N.T.A., non sono soggetti al rispetto del limite differenziale nel caso in cui rispettino i limiti di immissione di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, riportati nell'articolo 8 delle presenti N.T.A..

2. Gli impianti a ciclo continuo i cui titolari presentino domanda di insediamento sul territorio comunale dopo la data di approvazione delle presenti N.T.A., vengono localizzati esclusivamente nelle zone di classe Ve VI, e sono soggetti al rispetto del criterio del limite differenziale nel caso in cui vengano ad insediarsi in zone di classe diversa dalla VI.

3. Ai sensi dell'articolo 3.2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, il rispetto del limite differenziale è condizione necessaria per il rilascio della concessione edilizia di cui all'articolo 30 delle presenti N.T.A. e del nulla osta inizio attività.

#### **Art. 27 - Piani di risanamento acustico delle imprese**

1. Per il conseguimento degli obiettivi di tutela del territorio dagli episodi di inquinamento acustico,

le imprese interessate dal superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica hanno la possibilità di presentare piani di risanamento acustico al fine di adeguare le emissioni sonore provenienti dai propri insediamenti produttivi ai limiti di immissione e di emissione di cui all'articolo 8 e 9 delle presenti N.T.A..

2. Il piano di risanamento acustico deve essere presentato entro sei mesi dalla data di approvazione della zonizzazione acustica del territorio comunale da parte del Consiglio comunale.

Esso viene indirizzato al Comune che provvede ad approvarlo mediante Deliberazione della Giunta Comunale, il Comune può richiedere, a titolo di consulenza tecnica, il parere dell'ARPA competente per il territorio o avvalersi di un tecnico competente in acustica ambientale iscritto negli elenchi regionali previsti dalla legge.

#### **Art. 28 Modalità di presentazione dei piani di risanamento**

1. Le modalità di redazione del piano di risanamento acustico sono quelle previste dalla D.G.R.

16

novembre 2001 n° 6906; in particolare dovranno essere dettagliati almeno:

- Dati identificativi del legale rappresentante dell'attività;
- la tipologia di attività;



- la zona di appartenenza secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale, nonché la classificazione urbanistica definita dal PRG;
  - il ciclo tecnologico dettagliato dell'azienda;
  - la caratterizzazione acustica e tecnica delle singole sorgenti sonore presenti nell'insediamento, con particolare riferimento alle emissioni di ciascuna e al contributo al valore limite di immissione;
  - la/e fase/i del ciclo tecnologico o il/i macchinario/i che determinano l'eventuale superamento dei limiti di zona o del limite differenziale;
  - le caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti e la loro periodicità;
  - i risultati delle rilevazioni fonometriche eventualmente effettuate;
  - le modalità tecniche di adeguamento delle emissioni sonore e le ragioni della loro scelta;
  - le caratteristiche e le proprietà di abbattimento del rumore dei materiali utilizzati;
  - i tempi stimati per il rientro nei limiti di zona e per l'adeguamento del limite differenziale;
2. La relazione tecnica redatta dovrà essere corredata da allegati grafici, previsti dalla D.G.R. 6906/2001, specificanti la posizione delle sorgenti sonore, la posizione dei punti di rilevazione fonometrica, la direzione principale di diffusione del rumore, la posizione degli insediamenti eventualmente disturbati e ogni altro elemento utile a definire in maniera univoca ed inequivocabile le caratteristiche della sorgente acustica inquinante.

**Art. 29 Tempi per la realizzazione dei piani di risanamento**

1. Ai sensi dell'articolo 10 comma 4 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n° 13 il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano di risanamento delle imprese è pari a trenta mesi dalla data di presentazione del piano.
2. Entro trenta giorni dal termine dei lavori di bonifica acustica deve esserne data notizia da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa all'Amministrazione Comunale.



## **CAPO VI – PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

### **Art. 30 Valutazione di impatto acustico**

1. Ai sensi dell'articolo 8 comma 4 della Legge 447/95, la domanda per il rilascio della concessione edilizia per la costruzione di edifici da adibire a:

- nuovi impianti industriali e/o artigianali;
- impianti sportivi;
- impianti ricreativi (discoteche e similari);
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari e impianti rumorosi;
- postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

deve contenere un'ideale documentazione di previsione di impatto acustico, presentata secondo le modalità stabilite dalla Legge 4 gennaio 1968 n° 15 (dichiarazione presentata sotto propria responsabilità personale).

2. La valutazione di impatto acustico costituisce inoltre parte integrante delle domande di nulla osta inizio attività prevista dal regolamento locale di igiene tipo della Regione Lombardia.

3. Sono tenuti a predisporre un'ideale documentazione di impatto acustico i soggetti titolari di progetti (Amministrazione Comunale compresa) relativi alla realizzazione, alla modifica e al potenziamento delle seguenti opere:

- aeroporti, eliporti, aviosuperfici;
- Strade di tipo A, B, C, D, E, F secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285;
- Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Il Comune valuta la documentazione di impatto acustico qualora le opere indicate nel presente paragrafo siano soggette alle procedure di V.I.A. di cui alla legge 8 luglio 1986 n° 349, esprimendo parere di competenza.

4. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate

alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole e asili nido
- ospedali
- case di cura e di riposo
- parchi pubblici urbani ed extraurbani
- nuovi insediamenti residenziali prossimi ad opere ad elevato impatto acustico (art. 8.2 della Legge 447/95).

5. Le valutazioni di impatto acustico, inviate all'ufficio Comunale competente, dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale secondo le modalità descritte nella D.G.R. 08/03/2002 N° 8313 e indicare:

le sorgenti sonore, esterne ed interne, presenti nell'insediamento;

- i risultati delle rilevazioni fonometriche effettuate per la valutazione del clima acustico presente nella zona prima dell'insediamento dell'attività;
- la previsione dell'incremento sonoro sull'ambiente esterno prodotto dal loro funzionamento;
- la presenza di eventuali sorgenti sonore che possano presumibilmente provocare un superamento dei limiti massimi ammissibili o del limite differenziale;
- gli interventi tecnici e/o organizzativi che si intendono mettere in atto al fine di mitigare l'effetto delle emissioni sonore.

La documentazione, unitamente alla domanda di concessione edilizia o di nulla osta inizio attività viene inviata all'A.R.P.A. competente per il territorio per il parere di competenza (art. 5 comma 4 L.R. 13/2001).

6. Il Responsabile del Procedimento, in seguito al parere negativo dell'A.R.P.A. diniega rilascio della concessione edilizia, licenza od autorizzazione all'attività.



**Art. 31- Nulla osta inizio attività degli insediamenti produttivi e commerciali**

1 Il rilascio del nulla osta inizio attività degli insediamenti produttivi e commerciali, e degli impianti di cui al precedente articolo può avvenire soltanto dopo la verifica effettuata dall'ufficio Tecnico comunale competente, della conformità delle opere alle disposizioni delle presenti N.T.A. e della legislazione in materia di inquinamento acustico, ed al progetto e relazione di previsione di impatto acustico.

2. E' facoltà del Responsabile del Servizio richiedere, al fine del rilascio del nulla osta inizio attività degli edifici industriali, una rilevazione fonometrica attestante il rispetto dei limiti di cui al presente N.T.A., in conformità con quanto dichiarato nella relazione di valutazione di impatto acustico.

**Art. 32 - Abitabilità degli edifici**

1. rilascio del certificato di abitabilità degli edifici adibiti a:

- residenze o assimilabili;
- uffici e assimilabili;
- alberghi e pensioni o assimilabili;
- ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili;

l'abitabilità dell'edificio è subordinata al rispetto dei valori limiti delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1977, i quali dovranno essere idoneamente dimostrati.

Per gli edifici nuovi, in relazione ai requisiti acustici definiti nel DPCM 5.12.97 (o successive modifiche), per quanto riguarda i rumori esterni e i rumori provenienti da altre unità abitative, è prescritta l'adozione di soluzioni migliorative, che si ottengono garantendo limiti superiori del 5% rispetto ai valori di isolamento prescritti dal sopraccitato decreto.

TABELLA A - CLASSIFICAZIONI DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art. 2)

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili;

TABELLA B- REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Categorie di cui alla Tab. A	Parametri				
	R <sub>w</sub> (*)	D <sub>2000TA</sub>	L <sub>w</sub>	L <sub>wmax</sub>	L <sub>weq</sub>
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

(\*) Valori di R<sub>w</sub> riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

Per quanto riguarda i rumori di calpestio e da impianti continui e discontinui, soluzioni migliorative si ottengono garantendo livelli di rumore inferiori del 5% rispetto ai valori prescritti dal decreto.



Nel caso di edifici con ambienti adibiti a funzioni differenti, le strutture di ogni singola tipologia di ambiente dovranno soddisfare i requisiti per tale tipologia. Le pareti comuni dovranno soddisfare i requisiti più cautelativi.

I valori di potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti ( $R_w$ ), l'indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata ( $D_{2m,nT,w}$ ), l'indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato ( $L_{n,w}$ ) ed il rumore prodotto dagli impianti tecnologici devono essere dichiarati dal progettista in fase di richiesta di Permesso di Costruire con dimostrazione del rispetto dei parametri indicati nella tabella B.

Al fine di garantire la protezione dell'essere umano contro il rumore, in fase di richiesta o dichiarazione di Agibilità è necessario produrre la certificazione del Direttore Lavori di corretta realizzazione a regola d'arte dell'opera in relazione a quanto dichiarato nella richiesta di permesso di costruire, corredata da una relazione di collaudo acustico a firma di un Tecnico Competente in acustica.

L'ufficio tecnico potrà provvedere a campione a verificare, anche strumentalmente, la veridicità di tali dichiarazioni o prove.

Per tutti gli altri interventi edilizi è necessario produrre la certificazione del Direttore Lavori di corretta realizzazione a regola d'arte dell'opera in relazione a quanto dichiarato nella richiesta di permesso di costruire e verrà concordata con l'ufficio tecnico la necessità di produrre una relazione di collaudo acustico a firma di un Tecnico Competente in acustica, in relazione alla natura dell'intervento.

### **Art. 33 - Concessioni edilizie nella fasce di pertinenza ferroviarie**

1. La documentazione relativa agli interventi edificatori previsti all'interno delle fasce di pertinenza ferroviaria (Art. 21) deve contenere la documentazione di cui all'articolo 30 delle presenti norme tecniche di attuazione.
2. Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui all'articolo 13 sono a carico del titolare dell'atto autorizzativo all'edificazione rilasciato all'interno delle fasce di pertinenza ferroviaria.

### **Art. 34 - Pianificazione urbanistica**

1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni e varianti, le destinazioni d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevedere e contenere i disturbi alla popolazione insediata.
2. Ad ogni adozione di Piano Regolatore Generale o di ogni variante che possa comportare modifiche del clima acustico di determinati comparti di territorio, il Comune provvede a modificare la zonizzazione acustica del territorio comunale, adeguandola alle nuove destinazioni urbanistiche, nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 12 luglio 2003 n° 7/9776 e della legislazione vigente in materia di inquinamento acustico.
3. Tutti i progetti urbanistici attuativi delle previsioni dello strumento urbanistico generale devono essere corredati da idonea documentazione che attesti la conformità degli interventi alla classificazione acustica delle zone in cui questi vengono realizzati; qualora necessario, il Responsabile del Procedimento può chiedere la presentazione di una proposta di variante alla classificazione acustica, la quale dovrà essere predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale.



4. La variante alla classificazione acustica del territorio comunale, di cui al comma 3, non deve modificare l'impianto generale del piano e non deve mettere l'Amministrazione Comunale nelle condizioni di dover approvare un piano di risanamento acustico.



## **CAPO VII MISURE GENERALI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

### **Art. 35 - Limiti di accettabilità**

1. Il valore limite di immissione, relativo alle zone di classificazione del territorio comunale, riferito all'insieme di tutte le sorgenti esterne al luogo disturbato non deve superare i limiti massimi stabiliti, per la zona interessata, dall'articolo 8 delle presenti N.T.A..
2. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, le valutazioni fonometriche volte all'individuazione e alla quantificazione di episodi di inquinamento acustico, devono individuare con la massima precisione permessa dalla tecnica il contributo portato all'inquinamento acustico da ogni singola sorgente sonora specifica, al fine di determinare con precisione il valore limite di emissione.

### **Art. 36 - Rumore prodotto da traffico veicolare**

1. Fatto salvo quanto disposto dalle leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito del territorio del Comune di Coccaglio, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali siano adibiti i veicoli stessi.
2. In particolare sono vietati da parte dei conducenti e proprietari di autoveicoli le seguenti operazioni e comportamenti:
  - Segnalazioni acustiche per chiamare o attirare l'attenzione
  - Partenze a scatto degli autoveicoli tali da provocare slittamento di pneumatici sull'asfalto
  - Effettuare colpi di acceleratore a motore acceso e a veicolo fermo<sup>3</sup>
  - Riscaldare veicoli industriali e mezzi d'opera presso abitazioni civili
  - Transitare con apparecchi radio a bordo di autoveicoli tenuti a volume elevato, avente un livello sonoro superiore a 60 dB(A) a 10 cm dall'orecchio destro del conducente
  - Transitare con carichi potenzialmente rumorosi senza fissarli o isolarli adeguatamente
  - Azionare sirene su veicoli autorizzati, al di fuori dei casi necessari e ad eccezione dei veicoli svolgenti funzioni di pubblica sicurezza e di pronto soccorso
3. Il Sindaco può adottare misure per la regolazione del traffico in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui agli articoli 8 e 9. In caso di episodi acuti di inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare il Sindaco adotta provvedimenti di regolazione del traffico mediante l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti.
4. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, il Sindaco può ammettere il superamento dei limiti massimi di zona, per le strade esistenti all'entrata in vigore delle presenti N.T.A., qualora il rispetto degli stessi costituisca grave ostacolo per la viabilità.
5. Il livello sonoro di valutazione dei rumori prodotti dal traffico veicolare stradale è verificato a livello della facciata degli edifici prospicienti la sede stradale, ai fini dell'accertamento della sussistenza dei limiti massimi di zona. Nel caso in cui non siano presenti edifici, le misure vengano effettuate a distanza di due metri dal limite della carreggiata.
6. Gli accertamenti sono di competenza del servizio di cui al secondo comma dell'articolo 6 delle presenti N.T.A., e sono effettuati d'ufficio o su richiesta del Responsabile del Servizio.

---

<sup>3</sup> Sono esclusi gli autoveicoli sottoposti a riparazione e/o collaudo all'interno di autofficine, carrozzerie e concessionarie. Le emissioni sonore di tali operazioni devono comunque rispettare i limiti di cui agli articoli 8, 9, 12.



7. Il Comune di Coccaglio riceve i piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui al D.M. 29 novembre 2000 e all'articolo 9 della legge regionale 13/2001 per la formulazione delle osservazioni di competenza. Il Comune si avvale della consulenza dell'ARPA o di un tecnico competente in acustica ambientale per la valutazione dei piani presentati dai gestori delle infrastrutture di trasporto.

**Art. 37 - Rumore prodotto da attività svolte all'aperto**

1. Gli impianti, le apparecchiature e le macchine di ogni genere impiegate in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo devono essere provviste dei dispositivi tecnici atti a ridurre al minimo il rumore e comunque a contenerlo entro i limiti indicati nelle presenti N.T.A..

2. Ai sensi degli articoli del successivo Capo VIII sono stabiliti gli orari entro i quali possono essere utilizzate apparecchiature rumorose nelle attività a carattere temporaneo svolte all'aperto, nonché le eventuali deroghe ai limiti di cui agli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A..

3. Le apparecchiature situate in ambiente asservite a impianti produttivi o a macchinari e/o impianti che non possono interrompere il loro funzionamento possono esercitare la loro funzione al di fuori degli orari di cui al comma precedente; tali macchine sono comunque tenute al rispetto di cui agli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A., nonché a dotarsi di efficaci dispositivi insonorizzanti, tali da mantenere le emissioni rumorose entro i limiti prescritti:

4. Il Responsabile del Servizio può, qualora lo richiedano le esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal presente articolo, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.

**Art. 38 - Rumore prodotto all'esterno di attività svolte in ambienti chiusi**

1. L'esercizio delle esistenti attività industriali, artigianali, ricreative, commerciali o di altro genere che siano fonte di inquinamento acustico, inteso secondo la definizione riportata nell'allegato A delle presenti N.T.A., ubicate nelle zone di cui alle prime quattro classi del Capo III delle presenti N.T.A., è consentito nell'ambito di orari diurni e notturni fissati con ordinanza del Responsabile del Servizio, sentito il parere degli uffici comunali competenti.

Le limitazioni orarie non si applicano agli impianti a ciclo produttivo continuo, regolati dal precedente articolo 26.

**Art. 39 - Rumore derivante da attività domestiche e da abitazioni private con effetti sull'interno e sull'esterno delle stesse**

1. Le attività domestiche e ricreative<sup>4</sup>, effettuate all'interno o all'esterno di insediamenti abitativi, che possono verosimilmente comportare emissioni sonore di elevata intensità verso altri insediamenti o unità destinate esclusivamente alla residenza, devono avvenire nell'ambito di orari e in condizioni tali da non disturbare il riposo serale o pomeridiano dei residenti. Le emissioni sonore comunque non devono in nessun modo superare i limiti stabiliti dalla Zonizzazione Acustica del territorio comunale. Tali attività comunque non sono soggette al rispetto del limite differenziale, in accordo con il disposto dell'articolo 12 comma 3 delle presenti N.T.A..

4 Sono da considerare solamente le attività domestiche rumorose, quali utilizzo di aspirapolvere, battitura tappeti, funzionamento di elettrodomestici o utensili (trapano, lavatrici) etc. Nelle attività ricreative sono comprese le feste, le esercitazioni con strumenti musicali, l'utilizzo di apparecchi radio-televisivi e HI-FI ecc.

2. E' facoltà delle assemblee di condominio dotarsi di orari propri per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma i del presente articolo, fermo restando che le attività domestiche rumorose, generate da qualsiasi operazione meccanica o manuale, non devono essere effettuate prima delle ore 8.00 e dopo le ore 21.00.



3. Le operazioni di manutenzione del verde privato effettuate mediante apparecchi meccanici devono avvenire nell'ambito dei seguenti orari:

Da Lunedì a Venerdì Sabato-Domenica  
dalle 8.00 alle 12.00 dalle 10.00 alle 12.00  
dalle 16.00 alle 18.30 dalle 16.00 alle 19.00

Tali operazioni non sono sottoposte a comunicazione o a preventiva autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio ai sensi degli articoli 43 e 45 delle presenti N.T.A..

4. Fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 8, 9 e 12, all'interno di box o scantinati situati all'interno di edifici destinati alla residenza non è permessa l'effettuazione di attività artigianali o commerciali che comportino l'originarsi di rumori molesti per il riposo delle persone residenti.

Sono comunque permesse le attività comportanti rumore svolte da privati che abbiano carattere occasionale, di passatempo o hobby, di manutenzione periodica svolte nell'ambito degli orari di cui al paragrafo 3 del presente articolo e nel rispetto dei regolamenti condominiali,

5. I proprietari di cani alloggiati all'interno di appartamenti o di giardini sono tenuti ad impedire l'abbaiare degli stessi in maniera continuativa o comunque tale da arrecare disturbo alla quiete o al riposo delle persone.

6. Per i dispositivi antifurto installati nelle abitazioni, negli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di altro genere, o a bordo degli autoveicoli non si applicano i limiti di cui all'articolo

8, 9 e 12 delle presenti N.T.A., ma la durata della loro emissione sonora non deve essere superiore

ad un periodo massimo di 15 minuti.

#### **Art. 40 - Luoghi di intrattenimento danzante e pubblici esercizi dotati di impianti elettroacustici per la diffusione musicale**

1. I luoghi di intrattenimento danzante al coperto e al chiuso sono tenuti al rispetto dei limiti di cui all'articolo 8, 9 e 12 delle presenti N.T.A. o dei limiti concessi in deroga, dietro istanza rivolta al Responsabile del Servizio ai sensi dell'articolo 45.

2. Tutti i luoghi di intrattenimento danzante sono inoltre tenuti a rispettare i limiti di cui all'articolo

2 del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n° 215, a verificarne e certificarne il rispetto effettuando le verifiche

di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 215/1999.

#### **Art. 41 - Campane**

1. Il suono delle campane è consentito esclusivamente per i seguenti scopi:

- indicare le celebrazioni liturgiche e gli altri momenti di preghiera e di pietà popolare;
- essere segno che accompagna le suddette celebrazioni;
- scandire i momenti più importanti della vita della comunità cristiana (feste, lutti, ecc.).

2. L'intensità del suono deve essere regolata in modo tale che, con attenzione al contesto ambientale in cui l'edificio di culto è inserito, le campane mantengano, laddove è possibile, la funzione di segno (siano quindi percepibili da parte dei fedeli), ma non siano fonte di disturbo.

3. Il suono delle campane è consentito:

- dalle ore 7.30 alle ore 21.00 sia nei giorni feriali che festivi.

Ovunque si potrà fare eccezione nel caso in cui ci sia una Celebrazione Eucaristica al mattino prima di tale orario, per la notte di Natale (Messa di mezzanotte) e per quella di Pasqua (Veglia pasquale).

4. Fatta eccezione per la Messa festiva delle Solennità dell'anno liturgico e per le celebrazioni particolarmente distinte, il numero dei segni per le diverse funzioni sia al massimo di due e della durata massima di tre minuti.



5. Il suono a distesa — o concerto — è consentito solo nella Messa festiva delle Solennità dell'anno liturgico e in quella delle celebrazioni tradizionali della parrocchia. Anche in questi casi, tuttavia, la durata del concerto sia limitata nel tempo, nel rispetto degli orari indicati al punto 4.

6. Il suono di allegrezza (melodie, carillon, ecc.) sia riservato a momenti veramente significativi per tutta la comunità, secondo la tradizione del luogo. Anche in questi casi, tuttavia, il suono sia limitato nel tempo, nel rispetto degli orari indicati al punto 4 e delle modalità indicate al punto 5.

7. Si conservi il suono dell'Ave Maria al mattino (in ragione degli orari indicati al punto 4), a mezzogiorno e alla sera in onore del mistero dell'Incarnazione.

Si conservi la cristiana consuetudine di annunciare il transito all'eternità di un membro della comunità secondo le consuetudini locali, avendo cura di rispettare i tempi di cui al punto 4 e i modi di cui al punto 5.

Laddove queste consuetudini non siano più in uso, in ordine a un loro eventuale ripristino, si usi prudenza e sano discernimento pastorale consultando, se del caso, l'Ordinario.

Si evitino accuratamente ulteriori utilizzi estemporanei delle campane (per es. quando nasce un bambino, ecc.).

8. Per avvenimenti straordinari della vita della Chiesa sia universale che particolare, l'Ordinario si riserva di dare opportune disposizioni in proposito.

9. Le presenti disposizioni si applichino, anche laddove il suono è riprodotto mediante strumenti elettromeccanici ed elettronici amplificati. In tal caso è opportuno che sia effettuata una adeguata taratura dei volumi di emissione dei suoni e che si adotti un sistema di esclusione dell'accesso alla manipolazione dei livelli di volume.

10. Dalle ore 22.00 alle ore 7.00, cioè negli orari notturni sia sospeso il battito delle ore. In ogni caso si limiti il battito alle ore piene e alla mezz'ora, eliminando ogni ulteriore segnale.



## **CAPO VIII— AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE**

### **Art. 42 - Definizione attività temporanee**

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili.

### **Art. 43 - Attività soggette**

1. Sono sottoposte a preventiva autorizzazione all'effettuazione di attività rumorose, le seguenti attività temporanee, le quali, durante il loro esercizio, comportino l'utilizzo di macchinari o impianti

rumorosi o vengano a modificare il clima acustico di una determinata zona:

- Cantieri edili e stradali
- Manifestazioni sportive effettuate al di fuori di impianti sportivi
- Luna park e circhi
- Manifestazioni musicali all'aperto
- Concerti di musica leggera
- Manifestazioni politiche, religiose e culturali
- Feste popolari, sagre, feste politiche
- Mercati e vendite ambulanti
- Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli
- Utilizzo di macchine agricole
- Spettacoli pirotecnici

2. Il Responsabile del Servizio su comunicazione in carta semplice dell'interessato, autorizza tacitamente l'esercizio dell'attività temporanea, concedendo come limiti acustici massimi, per ciascuna tipologia di attività, quelli riportati nella terza colonna della tabella 5-Limite massimo di immissione. Il richiedente, nell'istanza, deve dichiarare di aver preso visione dei limiti concessi dalle presenti N.T.A. relativamente alla propria attività temporanea.

L'attività temporanea si considera inoltre autorizzata negli orari di cui alla seconda colonna della tabella 5.

3. Nel caso di richiesta di deroga ai limiti della tabella 5, colonna terza, si applica l'articolo 45 delle presenti N.T.A.

4. I cantieri edili e stradali effettuati per conto del Comune di Coccaglio, nonché le manutenzioni del verde pubblico appaltate dal Comune non sono sottoposte all'autorizzazione di cui al comma 1. In sede di gara d'appalto la ditta deve comunque indicare le caratteristiche acustiche delle apparecchiature che verranno utilizzate, gli accorgimenti tecnici ed organizzativi che intende mettere in atto al fine di evitare episodi di inquinamento acustico, dichiarare la propria disponibilità ad effettuare i lavori negli orari che saranno indicati dal Comune.

5. Le attività temporanee di cui al comma 1 che risultino prive di autorizzazione ad emissioni rumorose in deroga ai limiti di cui all'articolo 8 e 9 sono immediatamente sospese con ordinanza del Responsabile del Servizio. L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di effettuare rilevazioni fonometriche al fine di controllare il superamento dei limiti acustici.



**Art. 44 - Limiti acustici, orari e deroghe eventualmente concedibili alle attività temporanee.**

1. Nella tabella seguente vengono riportati per ciascuna attività a carattere temporaneo gli orari entro cui è concessa l'attivazione di macchinari o dispositivi rumorosi, il limite massimo di immissione ammissibile, il limite massimo che può essere concesso in deroga:

Tabella 5 Limiti e orari per le attività temporanee

Tipo di attività	Orari di esercizio	Limite massimo di immissione	Limite massimo di immissione in deroga
1. Cantieri edili e stradali	Dalle 7.00 alle 12.30 Dalle 16.00 alle 19.00 (estate) Dalle 15.00 alle 18.00 (inverno) Sabato pomeriggio e Domenica esclusi (per cantieri stradali escluso anche il sabato mattina)	70 dB(A)	85 dB(A)
2. Manifestazioni sportive al di fuori di impianti sportivi	Dalle 7.00 alle 23.30	70 dB(A)	Nessuna deroga
3. Luna park e circhi	Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.00 Venerdì e Sabato: fino alle 24.00	Limiti della classe V	Nessuna deroga
4. Manifestazioni musicali all'aperto (esclusi concerti di musica leggera) e piano bar (senza amplificazione acustica)	Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.30 Venerdì e Sabato: fino alle 24.00	Limiti della classe V	Nessuna deroga
5. Concerti di musica leggera	Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.30 Venerdì e Sabato: fino alle 24.00	75 dB(A)	85 dB(A)
6. Manifestazioni politiche, religiose e culturali	Dalle 8.00 alle 23.00	70 dB(A)	Nessuna deroga
7. Feste popolari, politiche	Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.30 Venerdì e Sabato: fino alle 24.00	70 dB(A)	85 dB(A)
8. Mercati e vendite ambulanti	Dalle 6.30 alle 18.00 (periodo invernale)	70 dB(A)	Nessuna deroga
9. Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli	Dalle 9.00 alle 12.30 Dalle 15.00 alle 18.00	70 dB(A)	Nessuna deroga
10. Utilizzo di macchine agricole	Dalle ore 6.00 alle 23.00	70dB(A)	85dB(A)
11. Spettacoli pirotecnici	Ammessi solo su iniziativa dell'amministrazione comunale		

2. I cantieri edili sono tenuti ad utilizzare macchinari recanti marcatura CE e conformi, per quanto attiene le emissioni sonore, ai disposti del D.Lgs. 4 settembre 2002 n° 262.

3. Le deroghe ai limiti massimi di immissione consentiti sono concesse, per qualsiasi attività elencata nella tabella di cui al paragrafo 1, solamente per un'ora, all'interno dei seguenti orari: dalle ore 8.00 alle ore 12.00

- dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (periodo invernale) dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (periodo estivo) non oltre le ore 23.00 per le attività di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7 e 10.

4. Le attività temporanee di cui alla tabella 5 del paragrafo 1 non sono soggette al rispetto del limite differenziale.

5. Le rilevazioni fonometriche di verifica dei limiti assegnati alle attività temporanee vengono effettuate secondo le modalità disposte dal D.M. 16 marzo 1998, in corrispondenza dei confini delle pertinenze dell'attività temporanea.



**Art. 45 - Autorizzazione in deroga - Richiesta**

1. La richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti massimi di immissione stabiliti dall'articolo 44 è presentata al comune almeno 20 giorni prima rispetto all'inizio dell'attività, a mezzo di istanza diretta al Responsabile del Servizio e corredata da una relazione illustrativa di:

- macchinari, attrezzature, strumenti, impianti che si intendono utilizzare;
- tipologie di sorgenti sonore presenti;
- dislocazione delle sorgenti sonore nelle aree di pertinenza su planimetria in scala adeguata;
- livelli di immissione sonora che presumibilmente verranno raggiunti; livelli di immissione sonora in deroga che si intende richiedere;
- orari di esercizio, diurni e notturni, dell'attività temporanea;
- orari di esercizio delle sorgenti sonore rilevanti;
- durata dell'attività temporanea.

2. Nell'istanza dovranno essere precisati i limiti di immissione sonora e di emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale; dovrà essere inoltre allegato un estratto del piano di zonizzazione acustica con indicazione dell'ubicazione dell'attività.

**Art 46 - Autorizzazione - Rilascio**

1. L'Ufficio Comunale preposto verifica il rilascio della concessione edilizia nel caso di cantieri edili, la stipula del contratto nel caso di lavori pubblici, l'autorizzazione di polizia amministrativa o di altri enti nel caso di manifestazioni all'aperto. Verifica inoltre che l'attività temporanea per cui si chiede autorizzazione non sia troppo incompatibile con la destinazione acustica del luogo in cui questa deve essere effettuata.

2. Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. In essa

sono contenute prescrizioni relativamente a:

- Massimi livelli equivalenti da rispettare, in deroga ai limiti di cui all'articolo 8 e 9;
- Orari entro cui effettuare l'attività, in conformità ai disposti delle presenti N.T.A.;
- Precauzioni tecniche ed organizzative da adottare al fine di ridurre al minimo possibili fenomeni di inquinamento acustico; -

3. Nessuna attività di cui all'articolo 43 può essere intrapresa senza inoltrare la comunicazione di cui all'articolo 43 comma 2, o senza l'autorizzazione di cui all'articolo 45. Su tutto il territorio inoltre sono vietati attività pirotecniche quali lancio di razzi, spari nel centro abitato, scoppio di petardi e similari. Sono esclusi dal presente comma gli spari effettuati durante l'attività venatoria, effettuata nel rispetto dei disposti legislativi vigenti.



## **CAPO IX – SANZIONI**

### **Art. 47 - Ordinanze contingibili e urgenti**

1. Chiunque non ottemperi a ordinanze contingibili e urgenti dettate da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente emanate dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1032 a € 10.329. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale.
2. Si applica il comma 1 a chiunque non ottemperi all'ordinanza di cui comma 1 dell'articolo 36 delle presenti N.T.A..

### **Art. 48 - Superamento dei limiti di immissione, di emissione e del limite differenziale**

1. Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, anche derivante da attività temporanee, supera i limiti di cui all'articolo 8, 9 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a € 5.164.
2. Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, anche derivante da attività temporanee, supera i limiti di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258 a € 10.329.
3. Il comma uno non si applica ai casi di cui all'articolo 36 e 39 delle presenti N.T.A..

### **Art. 49 - Schiamazzi e rumori molesti**

1. Chiunque provoca rumori molesti di cui agli articoli 36 comma 2 in materia di tale da arrecare disturbo o al di fuori degli orari stabiliti, è punito ai sensi dell'articolo 59J del codice penale. Il controllo, nell'ambito delle competenze attribuite al Comune, viene svolto dalla Polizia Municipale.

### **Art. 50 - Esercizio di attività temporanee senza comunicazione, autorizzazione o al di fuori degli orari autorizzati**

1. Chiunque eserciti una delle attività di cui all'articolo 43 senza autorizzazione, oppure in eccedenza ai limiti stabiliti dall'autorizzazione, o al di fuori degli orari consentiti, è punito con sanzione amministrativa della somma da € 103 a € 516 e con la sospensione immediata dell'esercizio dell'attività. L'interessato inoltre è tenuto a inoltrare nuova domanda di autorizzazione di cui all'articolo 43 delle presenti N.T.A..

### **Art. 51 - Impianti elettroacustici di discoteche**

1. I titolari di discoteche e pubblici esercizi che non sono in possesso dell'autocertificazione di cui all'articolo 40 delle presenti N.T.A., in accordo con i disposti del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n° 215, sono puniti con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258 a € 10.329; i titolari dei locali o dei pubblici esercizi sono puniti con la sospensione della licenza d'esercizio fino a che non sia stato adempiuto al disposto del D.P.C.M. 215/1999.



## **CAPO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art 52 - Procedimenti e attività in corso**

1. Le attività temporanee di cui all'articolo 42 e 43 deVe presenti N.T.A. che, alla data di entrata in vigore del N.T.A. stesso, non abbiano presentato domanda di autorizzazione all'effettuazione di attività rumorose, devono presentare istanza al Responsabile del Servizio entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle presenti N.T.A..

### **Art. 53 - Entrata in vigore**

1. Le presenti N.T.A. entrano in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, sentito il parere dell'A.R.P.A. competente per il territorio e delle commissioni tecniche comunali.

2. L'Amministrazione Comunale assicura la sua diffusione agli uffici e servizi, agli organi di decentramento e partecipazione, agli ordini professionali tecnici interessati, alle associazioni delle imprese industriali, e alla cittadinanza intera.

### **Art. 54 - Aggiornamento delle N.T.A.**

1. Le presenti N.T.A. vengono aggiornate da nuove disposizioni legislative che modifichino, integrino, completino le disposizioni contenute. Qualsiasi prescrizione delle N.T.A. che venga a trovarsi in contrasto con nuove emanazioni legislative viene automaticamente a decadere.

## **ALLEGATI**



**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA**

AL SINDACO  
DEL COMUNE DI

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto, \_\_\_\_\_  
in qualità di (Titolare/Legale Rappr.te o Altro, specificare) \_\_\_\_\_  
della ditta \_\_\_\_\_  
sede legale \_\_\_\_\_  
sede operativa, se diversa da quella legale \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di \_\_\_\_\_ e la classificazione acustica del luogo nel quale si svolgerà l'attività temporanea di cantiere in oggetto: classe \_\_\_\_\_, con limite di immissione di \_\_\_\_\_ dB(A) diurni e \_\_\_\_\_ dB(A) notturni.
- che il cantiere per lavori edili situato in via \_\_\_\_\_
- sarà attivo dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_
- che le lavorazioni si svolgeranno dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ nei giorni da lunedì a \_\_\_\_\_
- che le seguenti specifiche lavorazioni si svolgeranno tra il giorno \_\_\_\_\_ ed il giorno \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Le attrezzature rumorose usate sono le seguenti:

(descrizione attrezzature e livello sonoro prodotto) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Per contenere le immissioni in corrispondenza delle abitazioni sono state adottate le seguenti misure.

Descrizione delle misure di mitigazione adottate: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**DICHIARA**

che il livello sonoro, in termini di LAeq, misurato ad 1 m. dall'abitazione più vicina, non supererà i \_\_\_\_\_ dB(A) né come LAeq del periodo soggetto a deroga, né come LAeq riferito a 10'.

Di conseguenza

**CHIEDE**

che gli sia concessa, dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ deroga ai limiti fissati dalla Legge Quadro n.447/95, dai Decreti attuativi della L.n.447/95 e dalla Zonizzazione acustica del territorio comunale, fino ai livelli sopra indicati.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



**PER IL COMUNE**

Vista la domanda presentata da \_\_\_\_\_  
Titolare/Legale Rappr.te o Altro (specificare) \_\_\_\_\_  
della ditta \_\_\_\_\_  
sede legale \_\_\_\_\_  
sede operativa, se diversa da quella legale \_\_\_\_\_

**SI RILASCIA DEROGA**

ai limiti acustici di zona, al criterio differenziale e per le componenti tonali ed impulsive.

Non dovranno essere superati i \_\_\_\_\_ dB(A) espressi come LAeq del periodo soggetto a deroga ed i \_\_\_\_\_ dB(A) in qualunque periodo di 10' .

I limiti in deroga riguardano il rispetto dei limiti di zona in corrispondenza delle abitazioni acusticamente più vicine al luogo nel quale si svolge l'attività ed all'intera area eventualmente definita dall'Amministrazione. Per quanto riguarda il criterio differenziale, le componenti tonali ed impulsive, la deroga è valida su tutto il territorio comunale.

[Per le sorgenti le cui immissioni possano giungere a recettori posti nel territorio di Comuni adiacenti, è consigliabile che la domanda sia consegnata almeno 30 giorni prima di inizio dell'attività.

La proposta di deroga dovrebbe essere inviata al Comune interessato con procedura di approvazione con silenzio assenso entro 15 giorni dall'invio]



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ**

ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15

AL SINDACO  
DEL COMUNE DI  
COCCAGLIO

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
nella sua qualità di Gestore della \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_  
con licenza per Intrattenimenti danzanti n° \_\_\_\_\_  
rilasciata il \_\_\_\_\_ consapevole della responsabilità che assume e delle  
sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive

DICHIARA

avanti a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ai sensi del D.P.C.M. 16/04/99 n° 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo nei pubblici esercizi" che a seguito accertamento di \_\_\_\_\_, Tecnico Competente nel campo dell'acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95, con D.P.G.R. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ della Regione \_\_\_\_\_, di cui alla relazione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, l'impianto elettroacustico inserito nel locale, non essendo potenzialmente idoneo a superare i limiti consentiti, rispetta i limiti prescritti dalla legge.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



**COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA**

AL SINDACO  
DEL COMUNE DI  
COCCAGLIO

Il sottoscritto, \_\_\_\_\_

in qualità di (Titolare/Legale Rappr.te o Altro, specificare) \_\_\_\_\_

della  Manifestazione  Ditta

nome Manifestazione, Associazione, Ente, Ditta organizzatrice \_\_\_\_\_

sede legale \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di \_\_\_\_\_ e la classificazione acustica del luogo nel quale si svolgerà l'attività temporanea in oggetto: classe \_\_\_\_\_ , con limite di immissione di \_\_\_\_\_ dB(A) diurni e \_\_\_\_\_ dB(A) notturni.

**COMUNICA**

che ne \_\_\_\_\_ giorn \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

negli orari dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

presso \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_

si svolgerà la seguente manifestazione a carattere temporaneo \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO  
PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA**

AL SINDACO  
DEL COMUNE DI  
COCCAGLIO

Il sottoscritto, \_\_\_\_\_  
in qualità di (Titolare/Legale Rappr.te o Altro, specificare) \_\_\_\_\_

della  Manifestazione  Ditta

nome Manifestazione, Associazione, Ente, Ditta organizzatrice \_\_\_\_\_  
sede legale \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di \_\_\_\_\_ e la classificazione acustica del luogo nel quale si svolgerà l'attività temporanea in oggetto: classe \_\_\_\_\_, con limite di immissione di \_\_\_\_\_ dB(A) diurni e \_\_\_\_\_ dB(A) notturni.
- di aver adottato le seguenti misure utili alla mitigazione delle immissioni sonore nelle aree circostanti relative all'attività che si svolgerà i \_\_\_\_\_ giorn \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Descrizione delle sorgenti sonore [eventuale allegato]

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Descrizione delle misure di mitigazione adottate [eventuale allegato]

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- che il livello sonoro, in termini di LAeq, misurato ad 1 m. dall'abitazione più vicina, non supererà i \_\_\_\_\_ dB(A) né come LAeq del periodo soggetto a deroga, né come LAeq riferito a 10'.

Di conseguenza

**CHIEDE**

- che gli sia concessa, dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_
- dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ deroga ai limiti fissati dalla Legge Quadro n.447/95, dai Decreti attuativi della L.n.447/95 e dalla Zonizzazione acustica del territorio comunale, fino ai livelli sopra indicati.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



**PER IL COMUNE**

Vista la domanda presentata da \_\_\_\_\_

Titolare/Legale Rappr.te o Altro (specificare) \_\_\_\_\_

della  Manifestazione  Ditta

nome Manifestazione, Associazione, Ente, Ditta organizzatrice \_\_\_\_\_

sede legale \_\_\_\_\_

**SI RILASCIA DEROGA**

ai limiti acustici di zona, al criterio differenziale e per le componenti tonali ed impulsive.

Non dovranno essere superati i \_\_\_\_\_ dB(A) espressi come LAeq del periodo soggetto a deroga ed i \_\_\_\_\_ dB(A) in qualunque periodo di 10' .

I limiti in deroga riguardano il rispetto dei limiti di zona in corrispondenza delle abitazioni acusticamente più vicine al luogo nel quale si svolge l'attività ed all'intera area eventualmente definita dall'Amministrazione. Per quanto riguarda il criterio differenziale, le componenti tonali ed impulsive, la deroga è valida su tutto il territorio comunale.

[Nel caso in cui le immissioni sonore prodotte dall'attività temporanea possano riguardare aree di comuni confinanti, la proposta di deroga è inviata all'amministrazione interessata chiedendo una risposta entro 15 giorni. Si può comunicare che, in assenza di risposta entro la data assegnata, si provvederà a rilasciare autorizzazione in deroga nei termini indicati]



**REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI**

AL SINDACO  
DEL COMUNE DI  
COCCAGLIO

Il sottoscritto, \_\_\_\_\_

in qualità di (Titolare/Legale Rappr.te o Altro, specificare) \_\_\_\_\_

della ditta \_\_\_\_\_

sede legale \_\_\_\_\_

sede operativa, se diversa da quella legale \_\_\_\_\_

con riferimento alla domanda di Concessione edilizia per la (costruzione / ristrutturazione) \_\_\_\_\_

de \_\_\_\_ edifici \_\_\_\_ situat \_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di \_\_\_\_\_ e la classificazione acustica dell'area in cui si trova l'edificio:  
categoria edificio \_\_\_\_\_ , zona classe \_\_\_\_\_ ,  
con limite di immissione di \_\_\_\_\_ dB(A) diurni e \_\_\_\_\_ dB(A) notturni.
- di aver adottato le misure necessarie per garantire il rispetto della Legge Quadro n. 447/95, dei suoi Decreti e regolamenti attuativi
- che le caratteristiche acustiche degli elementi edilizi e degli impianti saranno non inferiori a quelle indicate per la Categoria nella quale rientra l'edificio oggetto di concessione. La categoria e limiti sono definiti nelle tabelle allegate (ART. 32);
- che le eventuali emissioni da propri impianti non supereranno i limiti di zona e rispetteranno il criterio differenziale in corrispondenza dei ricettori circostanti
- allega una specifica Relazione Tecnica redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



## **DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO**

La documentazione di impatto acustico deve essere redatta secondo le direttive della D.G.R. 08/03/2002 N° 8313 contenere i seguenti elaborati minimi:

### **1) UBICAZIONE DELL'INSEDIAMENTO E CONTESTO IN CUI E' INSERITO**

Specificare le zone di appartenenza del luogo ove l'insediamento e' ubicato e le zone acustiche ad essa confinanti potenzialmente interessate al rumore proveniente dall'insediamento, in base alla suddivisione indicata dalla Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale.

### **2) SORGENTI DI RUMORE: DESCRIZIONE E DISPOSIZIONE**

Presentazione dell'insediamento oggetto della valutazione contenente:

- a. descrizione delle attrezzature ed impianti che producono emissioni sonore, compreso il traffico indotto;
- b. caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni;
- c. potenza sonora degli impianti
- d: indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata e' continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale caratteristica di esercizio produce il massimo livello di rumore.

### **3) SOGGETTI RICEVENTI**

Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità delle sorgenti, della propagazione del rumore, ecc..).

### **4) LIVELLI ESISTENTI E LIVELLI IN PREVISIONE**

- Indicazione dei livelli di rumore esistenti PRIMA dell'insediamento dell'attività, specificati da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.).
- Indicazione dei livelli di rumore DOPO l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti), possibilmente calcolati tenendo conto dell'incremento derivante dalle nuove sorgenti sonore.

### **5) DESCRIZIONE INTERVENTI DI INSONORIZZAZIONE**

- Se risulterà necessario, descrizione degli interventi previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dal D.P.C.M. 01/03/91, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
- In alternativa, dichiarazione del legale rappresentante dell'attività' di rispetto dei limiti di legge.

### **6) QUALSIASI OGNI ALTRA INFORMAZIONE RITENUTA UTILE**

### **7) ELABORATI CARTOGRAFICI**

1) Prospetti dello stabile e una o più planimetrie orientate ed in scala adeguata del luogo in cui e' ubicato l'insediamento, relative ad un'area sufficientemente ampia a caratterizzare la zona, in relazione anche agli insediamenti potenzialmente esposti al rumore proveniente dall'impianto.



Nelle planimetrie e nei prospetti indicare:

- a. i confini dell'insediamento.
  - b. le aperture: finestre, vetrate, porte, ricambi d'aria, ecc..
  - c. le posizioni e le altezze delle sorgenti connesse all'attività', specificando se sono poste all'aperto o in locali chiusi.  
gli edifici o gli spazi utilizzati da persone o comunità e gli ambienti abitativi più esposti al rumore proveniente dall'insediamento.
- 2) Estratto della zonizzazione acustica del territorio comunale relativa alla zona di ubicazione dell'insediamento.
  - 3) Certificati e grafici relativi alle misurazioni effettuate per la valutazione del clima acustico e dell'impatto acustico.

**TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE REDATTA E FIRMATA DA UN TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE, RICONOSCIUTO DALLA REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DELLA LEGGE 447/1995.**



### **SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO**

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.
2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

#### Allegato B (previsto dall'articolo 4)

##### Categorie di attività di cui all'articolo 4, comma 1

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.



21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.